

Delibera n. 55/2021

Avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Italy Rail S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 22 aprile 2021

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *"provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *"La presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali"*;

- l'articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *"In base all'esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete (...) la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all'Allegato II, punti da 2 a 4"*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *"Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili"*;

- l'articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *"La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento (...) d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari"*

che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)";

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito: d.lgs. 112/2015), come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. a), ai sensi del quale: *"Il presente decreto disciplina (...) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia";*

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *"Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto";*

- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale: *"Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto";*

- l'articolo 3, e in particolare il comma 1, lettera m), che definisce l'impianto di servizio come *"l'impianto, inclusi i terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la prestazione di uno o più servizi di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11";*

- l'articolo 13, comma 13, ai sensi del quale *"Le procedure e i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";*

- l'articolo 37, comma 14, lett. a), ai sensi del quale: *"L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) a) in caso violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente*

all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";

VISTO

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: "Regolamento sanzionatorio");

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*", e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- il punto 2, lettera e) dell'Allegato A, ai sensi del quale si intende per "*impianto interconnesso: l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari (...)*";

- il punto 1 della misura 3 dell'Allegato A, ai sensi del quale: "*Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria*";

- il punto 3 della misura 3 dell'Allegato A, ai sensi del quale: "*Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3*";

- il punto 17 dell'Allegato A, ai sensi del quale: "*Per la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015*";

CONSIDERATO

che la delibera n. 130/2019, pubblicata in data 1° ottobre 2019, stabilisce misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione e dal d.lgs. n. 112/2015, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, al fine di consolidare e integrare gli atti di regolazione emanati dall'Autorità nella materia oggetto della stessa delibera n. 130/2019;

VISTA

la nota prot. ART 13583/2019, del 28 ottobre 2019, con la quale, nelle more del termine di adempimento, si richiedeva a Italy Rail S.r.l. (di seguito anche: "Società"), in qualità di gestore di impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie, di

notificare, nel termine previsto, la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

- VISTE** le note prot. ART 2647/2020, del 18 febbraio 2020, e prot. ART 4760/2020, del 25 marzo 2020, con le quali la Società veniva sollecitata ad effettuare la dichiarazione di cui al citato punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- VISTA** la nota prot. ART 19821/2020, del 14 dicembre 2020, con la quale Società – non avendo ancora provveduto a trasmettere la menzionata dichiarazione, nonostante i ripetuti solleciti - veniva diffidata ad adempiere al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 entro il termine del 9 gennaio 2021;
- RILEVATO** che tutte le suddette note di sollecito rivolte a Italy Rail S.r.l. rimanevano prive di effetti;
- VISTA** la documentazione agli atti dell'Autorità (e in particolare la nota di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. acquisita con prot. ART 1675/2019, del 18 febbraio 2019), da cui risulta che Italy Rail S.r.l. gestisce una officina sita in Guastalla, interconnessa con la rete ferroviaria gestita da Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. (di seguito: "FER");
- VISTA** la nota prot. ART 2199/2021, del 17 febbraio 2021, con la quale si richiedeva a FER, quale gestore di infrastruttura ferroviaria regionale, di fornire copia del contratto vigente con Italy Rail S.r.l. relativamente alla suddetta officina sita in Guastalla;
- VISTA** la nota di riscontro di FER prot. ART 2778/2021, del 3 marzo 2021, e l'atto di concessione del 2 ottobre 2014 a favore della Società Dinazzano Po S.p.A. (di seguito: "DP") ad essa allegato, e visto in particolare l'articolo 13 del suddetto atto, con il quale DP veniva autorizzata alla cessione del contratto nei confronti di Italy Rail S.r.l.;
- VISTA** la nota prot. ART 2973/2021, dell'8 marzo 2021, con la quale si richiedeva a DP di confermare l'eventuale cessione a favore di Italy Rail S.r.l. dell'officina sita in Guastalla, oggetto dell'atto di concessione da parte di FER, e di trasmettere copia del relativo contratto;
- VISTA** la relativa nota di riscontro di DP prot. ART 3301/2021, del 15 marzo 2021, e l'allegato atto del 9 ottobre 2014 di subconcessione della menzionata officina, sita in Guastalla, a Italy Rail S.r.l.;
- VISTA** la nota prot. ART 3683/2021, del 23 marzo 2021, trasmessa a FER, DP e a Italy Rail S.r.l., con la quale - tenuto conto che dalla documentazione acquisita con le citate note prot. ART 2778/2021 e 3301/2021, tanto l'atto di concessione tra FER e DP, quanto l'atto di subconcessione del medesimo immobile tra DP e Italy Rail S.r.l. risultavano scaduti – si richiedevano chiarimenti alle suddette società circa l'eventuale rinnovo dei menzionati atti, ovvero circa la sussistenza di eventuali rapporti contrattuali di fatto, in forza dei quali Italy Rail S.r.l. risulterebbe, tuttora, essere il gestore dell'impianto di servizio sito in Guastalla;
- VISTE** le relative note di riscontro pervenute, il 30 marzo 2021, rispettivamente da FER (prot. ART 3948/2021) e da DP (prot. ART 3958/2021), con le quali le suddette società comunicavano, relativamente al godimento dell'officina sita in Guastalla, che, essendo tutt'ora in essere le attività di negoziazione del contratto di concessione con

FER per un suo rinnovo, i contratti di concessione e di subconcessione di cui alle note prot. ART 2778/2021 e 3301/2021 devono intendersi tutt'ora efficaci, in regime di proroga, finché non saranno formalizzati i nuovi atti di concessione e di subconcessione; DP precisava, inoltre, che *“della reciproca volontà di addivenire ad un rinnovo dell'atto si fa presente che nessuna delle parti ha esercitato il diritto di recesso previsto in subconcessione e gli obblighi derivanti dalla detenzione e godimento del bene vengono regolamentati conformemente al testo a suo tempo sottoscritto dalle Parti”*;

VISTA altresì la nota di Italy Rail S.r.l. prot. ART 4011/2021, del 31 marzo 2021, con cui la stessa prendeva atto di quanto dichiarato da DP con la citata nota prot. ART 3958/2021;

CONSIDERATO pertanto, che dalla documentazione agli atti risulta che Italy Rail S.r.l., in qualità di gestore del richiamato impianto di servizio interconnesso sito in Guastalla, era tenuta a trasmettere all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione della delibera n. 130/2019, come previsto dalla misura 3.3 dell'Allegato A alla medesima delibera;

CONSIDERATO dunque, che dalla documentazione agli atti appare emergere la violazione, da parte di Italy Rail S.r.l., dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015, per aver violato la disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, mancando di ottemperare alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto non ha provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

CONSIDERATO inoltre, che la dichiarazione di appartenenza, quale obbligo informativo di carattere sostanziale, rappresenta un adempimento necessario e propedeutico all'applicazione nei confronti dei gestori degli impianti interconnessi delle ulteriori misure di regolazione concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, di cui all'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

RITENUTO che Italy Rail S.r.l. sia tenuta ad adempiere alle misure di regolazione adottate dall'Autorità con la citata delibera n. 130/2019 e, contestualmente, a rispettare la disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di Italy Rail S.r.l., di un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lett. a), del d.lgs. 112/2015, per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Italy Rail S.r.l., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio

ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019;

2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, come, da ultimo, modificato con delibera n. 160/2020, del 15 settembre 2020;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Italy Rail S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 22 aprile 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)